

Allegato A al verbale di Assemblea della società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società Per Azioni siglabile FINAOSTA S.P.A." del 7 marzo 2022.

Repertorio n. 6598 - Raccolta n. 4779

## **STATUTO SOCIALE - FINAOSTA S.p.A.**

### **TITOLO I: Denominazione - Sede - Durata - Domicilio**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione**

- 1) È costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" - siglabile "FINAOSTA S.p.A."
- 2) Socio unico di FINAOSTA S.p.A. è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
- 3) FINAOSTA S.p.A. è la Capogruppo del Gruppo Finanziario denominato "FINAOSTA".

#### **Art. 2**

##### **Sede**

- 1) FINAOSTA S.p.A. ha sede legale in Aosta; essa potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

#### **Art. 3**

##### **Durata**

- 1) La durata di FINAOSTA S.p.A. è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 4**

##### **Domicilio**

- 1) Il domicilio del socio, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e degli obbligazionisti per i loro rapporti con FINAOSTA S.p.A., è quello ufficialmente depositato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e risultante dai libri sociali.

### **TITOLO II: Oggetto - Modalità e limiti di intervento**

#### **Art. 5**

##### **Oggetto sociale**

- 1) FINAOSTA S.p.A. esercita nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e le altre attività consentite dalla legge, nonché quelle connesse o strumentali, nel rispetto

delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario).

- 2) FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che, direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in armonia con le direttive della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
- 3) Tali finalità vengono perseguite, principalmente, con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, lo sviluppo, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese pubbliche e private e di enti pubblici con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale. Per imprese, devono intendersi anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio regionale, e ivi esercenti attività di impresa, arte o professione o produttori di reddito agrario. Eventuali interventi, sotto qualsiasi forma, nel settore delle assicurazioni non devono alterare le condizioni del libero mercato nell'offerta dei prodotti assicurativi. Sono inoltre ammessi interventi a favore di persone fisiche che agiscono per finalità estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, purché temporanei e funzionali a favorire, anche indirettamente, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale regionale.
- 4) L'attività di impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa.
- 5) FINAOSTA S.p.A. può intervenire anche a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.
- 6) FINAOSTA S.p.A. può intervenire, inoltre, a favore di imprese con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale, che attuino iniziative al di fuori dello stesso, purché funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale o al conseguimento di obiettivi che presentino interesse per il contesto economico regionale.
- 7) Per il conseguimento dello scopo sociale, FINAOSTA S.p.A. può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

- a) assumere partecipazioni, tendenzialmente temporanee, in società di capitali, anche straniere, già costituite o da costituire, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale, nel rispetto della normativa bancaria vigente;
  - b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  - c) fornire consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e societaria e di strategia industriale;
  - d) assumere incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione affidati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
  - e) compiere, per l'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere, qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria o semplicemente utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari e la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche a favore e nell'interesse di terzi ivi compresi Istituti Bancari e Finanziari, nonché, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione dell'attività bancaria e della raccolta del risparmio ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - f) gestire fondi di rotazione, alimentati da provvista fornita dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e/o da FINAOSTA S.p.A. stessa, finalizzati alla concessione di finanziamenti a favore dei soggetti indicati nelle Leggi regionali di istituzione dei fondi stessi e regolamentati da apposite convenzioni;
  - g) attuare interventi utilizzando i Fondi Speciali di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 su incarico della Giunta regionale, nonché svolgere attività di mandataria per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
  - h) provvedere, utilizzando i Fondi Speciali di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, alla progettazione, costruzione, acquisto e locazione di immobili da utilizzare ai fini industriali (per produzione di beni e servizi), commerciali o turistici, da gestire o da alienare; per il raggiungimento di tali obiettivi, FINAOSTA S.p.A. potrà acquistare e lottizzare terreni e fabbricati.
- 8) FINAOSTA S.p.A., nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Finanziario FINAOSTA, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il Testo Unico Bancario), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo,

anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

- 9) Avendo natura di società "in house", ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuale di FINAOSTA S.p.A. deve provenire dallo svolgimento di compiti affidati dal socio Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del suddetto limite può essere sanato ai sensi del disposto dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
- 10) Ai sensi dell'articolo 26 e dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, FINAOSTA S.p.A. non è tenuta ad avere come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.

## **Art. 6**

### **Modalità e limiti**

- 1) Le partecipazioni e gli interventi previsti nell'articolo precedente sono indirizzate preferibilmente verso quelle attività che, direttamente o indirettamente, determinino maggiore occupazione.
- 2) Ciascuna partecipazione non potrà superare, nella Gestione Ordinaria prevista nel successivo articolo 8, la misura del 35% (trentacinque per cento) del capitale, ovvero del patrimonio netto qualora inferiore, della Società di cui FINAOSTA S.p.A. venga a far parte, tenuto conto anche delle quote o azioni indirettamente detenute da FINAOSTA S.p.A. attraverso altre società dalla stessa già partecipate.
- 3) Il limite indicato nel secondo comma potrà essere superato nel caso di partecipazioni a valere sulla Gestione Speciale, nonché per la Gestione Ordinaria nel caso di partecipazioni in società finanziarie e creditizie, in società svolgenti attività di factoring, locazione finanziaria, gestione di fondi d'investimento, servizi alle imprese, gestione di impianti a fune, nonché in società aventi come scopo la realizzazione di strutture destinate a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.
- 4) FINAOSTA S.p.A. non potrà impegnare una somma superiore al 20% (venti per cento) del suo patrimonio di vigilanza nelle partecipazioni e negli interventi previsti al comma 7) lett. a) e b) dell'articolo precedente, in una sola impresa o gruppo di imprese.

- 5) Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al secondo e quarto comma, non si terrà conto delle somme impegnate a carico della Gestione Speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.
- 6) Lo smobilizzo delle partecipazioni assunte nell'ambito della Gestione Ordinaria, con l'esclusione di quelle di cui al terzo comma del presente articolo e di quelle finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale, deve avere luogo tenendo conto dei programmi e dei progetti oggetto di intervento e del grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.
- 7) Non si potrà dar corso ad alcuna partecipazione, anche di minoranza, se non sia assicurata a FINAOSTA S.p.A. una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, ove nominato, e nel Collegio sindacale della Società cui questa si riferisce. Nel caso di una partecipazione di minoranza in cui venga nominato un Amministratore Unico, tale nomina dovrà essere condivisa da FINAOSTA.
- 8) Per tutte le forme di intervento a valere sulla Gestione Ordinaria e sulla Gestione Speciale, FINAOSTA S.p.A. deve preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

### **TITOLO III: Capitale sociale e fondi speciali - Azioni - Finanziamenti del socio a FINAOSTA S.p.A. e**

#### **obbligazioni**

#### **Art. 7**

#### **Capitale Sociale**

- 1) Il capitale sociale è di Euro 112.000.000,00, suddiviso in 112.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

#### **Art. 8**

#### **Gestioni Finanziarie**

- 1) FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri ovvero per conto della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa. FINAOSTA S.p.A. ha l'obbligo di trasmettere rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione. Tali rendiconti sono trasmessi anche al Presidente del Consiglio.
- 2) Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che FINAOSTA S.p.A. pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.

- 3) FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.

#### **Art. 9**

##### **Azioni**

- 1) Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari. Esse sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2) In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- 3) Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 10**

##### **Liberazione delle azioni**

- 1) In caso di aumento del capitale sociale con versamenti parziali, il socio deve versare la percentuale residua delle azioni sottoscritte nei modi e nei termini stabiliti dall'organo di amministrazione.
- 2) Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato ad un saggio pari al tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea aumentato del 3% (tre per cento).

#### **Art. 11**

##### **Finanziamenti del socio a FINAOSTA S.p.A. e obbligazioni**

- 1) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal socio con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia.
- 2) FINAOSTA S.p.A. può inoltre emettere, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, obbligazioni secondo le norme ed entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.

#### **TITOLO IV: Organi Sociali**

#### **Art. 12**

##### **Assemblea**

- 1) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta il socio e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano il socio.

#### **Art. 13**

##### **Intervento all'Assemblea**

- 1) Ha diritto di intervenire all'Assemblea il socio che abbia depositato, almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per l'Assemblea, le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. L'obbligo di deposito non si applica nel caso di assemblea totalitaria di cui all'articolo 2366, quarto comma, del Codice Civile.
- 2) Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. Non sono ammesse deleghe in capo a enti o persone giuridiche.
- 3) L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; nel caso in cui non sia possibile la presenza nello stesso luogo di presidente e segretario, la riunione deve intendersi svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove deve essere presente il segretario verbalizzante; in quest'ultimo caso la redazione del verbale e la contestuale sottoscrizione dello stesso da parte del presidente e del segretario avviene in un momento successivo alla seduta consiliare;
  - b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

#### **Art. 14**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione nel Comune ove ha sede FINAOSTA S.p.A. od altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, nel caso in cui FINAOSTA S.p.A. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto di FINAOSTA S.p.A..

- 2) L'Assemblea inoltre è convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
- 3) L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato al socio con lettera raccomandata A.R. o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.
- 4) L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

#### **Art. 15**

##### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

- 1) Per la costituzione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni si fa riferimento al disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

#### **Art. 16**

##### **Presidenza dell'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dal socio. Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un Segretario designato ai sensi dell'articolo 2371 del Codice Civile anche fra i non azionisti.
- 2) Nei casi di legge e quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. In tali casi non è necessaria la nomina del Segretario.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 2375 del Codice Civile.

#### **Art. 17**

##### **Consiglio di Amministrazione**

- 1) FINAOSTA S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia.
- 2) La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione spetta all'Assemblea. In particolare, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione e i restanti Consiglieri, di cui uno su

designazione della giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, scelto tra i componenti del Consiglio, e gli altri su designazione della Giunta regionale.

- 3) I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di rieleggibilità.
- 4) I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti, nel rispetto del principio di equilibrio di genere stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modificazioni.
- 5) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procederà alla loro sostituzione con le modalità previste dal presente articolo. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. L'intero Consiglio di amministrazione cessa qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
- 6) Gli amministratori sono tenuti all'osservanza delle previsioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni (cd. "divieto di interlocking").
- 7) È esclusa la nomina di un Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 18**

##### **Attribuzioni del Consiglio di amministrazione**

- 1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di FINAOSTA S.p.A.; esso ha, pertanto, la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea.
- 2) Al Consiglio di amministrazione compete la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle controllate per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.
- 3) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 19**

##### **Convocazione del Consiglio di amministrazione**

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri. L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere comunicato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente effettivo del

Collegio sindacale per posta elettronica anche ordinaria, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima di tale data.

- 2) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengono tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Art. 20**

### **Validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

- 1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
- 2) I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; nel caso in cui non sia possibile la presenza nello stesso luogo di presidente e segretario, la riunione deve intendersi svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove deve essere presente il segretario verbalizzante; in quest'ultimo caso la redazione del verbale e la contestuale sottoscrizione dello stesso da parte del presidente e del segretario avviene in un momento successivo alla seduta consiliare;
  - b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

## **Art. 21**

### **Compensi agli Amministratori**

- 1) L'Assemblea determina il trattamento economico annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
- 2) È fatto divieto di corrispondere ai componenti l'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine rapporto.

## **Art. 22**

### **Delega delle attribuzioni consiliari**

- 1) Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono essere delegate dal Consiglio di amministrazione, a un solo Amministratore e al Direttore Generale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Organo di vigilanza.
- 2) Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo di amministrazione e all'organo di controllo con cadenza almeno semestrale.

## **Art. 23**

### **Direttore Generale**

- 1) Il Consiglio di amministrazione nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone il trattamento economico annuo, i poteri e la durata in carica.
- 2) Il Direttore Generale prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione, in particolare ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

## **Art. 24**

### **Firma e rappresentanza sociale**

- 1) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nell'ambito delle attribuzioni delegate, al Direttore Generale, che, nel predetto ambito, potrà rilasciare procure ad negotia.
- 2) In caso di assenza o impedimento o di cessazione dalla carica, il Presidente, nella firma e nella rappresentanza legale, è sostituito dal Direttore Generale nell'ambito delle attribuzioni delegate a quest'ultimo e, fuori da tale ambito, dall'Amministratore con più anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, dall'Amministratore più anziano di età.

- 3) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento o della cessazione dalla carica del Presidente stesso.

#### **Art. 25**

##### **Collegio Sindacale**

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza e rispondenti ai criteri di correttezza e competenza prescritti dalla normativa statale vigente in materia bancaria e creditizia. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dell'incarico e durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.
- 2) La nomina dei componenti del Collegio sindacale spetta all'Assemblea. In particolare, l'Assemblea nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio sindacale, compresi i Sindaci supplenti, previa designazione degli stessi da parte della Giunta regionale.
- 3) I membri del Collegio Sindacale sono scelti, nel rispetto del principio di equilibrio di genere stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modificazioni. I membri effettivi sono tenuti, altresì, all'osservanza delle previsioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni (cd. "divieto di interlocking").
- 4) L'Assemblea determina l'ammontare del trattamento economico annuo da corrispondere ai componenti dell'Organo di controllo, secondo le disposizioni di legge vigenti. È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine rapporto.

#### **Art. 26**

##### **Revisione legale dei conti**

- 1) La revisione legale dei conti su FINAOSTA S.p.A. è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza.

#### **TITOLO V: Bilancio, Utili e Controllo analogo**

#### **Art. 27**

##### **Esercizio Sociale e Bilancio**

- 1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato al socio per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società nonché le eventuali necessità connesse alla redazione del bilancio consolidato lo richiedano, il bilancio può essere presentato al socio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio, completo delle relative relazioni, è presentato al Presidente della Regione, corredato dal verbale di approvazione nonché da un prospetto riepilogativo dei compensi, comprensivi degli eventuali benefits, spettanti agli amministratori e ai sindaci. Nei termini previsti dalle normative in materia di trasparenza, il bilancio corredato dalle relative relazioni è, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale di FINAOSTA S.p.A..
- 2) Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:
  - a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
  - b) il 25% (venticinque per cento) alla riserva straordinaria;
  - c) il residuo su determinazione dell'Assemblea.

#### **Art. 28**

##### **Controllo analogo**

- 1) FINAOSTA S.p.A., avendo natura di società "in house" è soggetta al controllo analogo da parte del socio Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. A sua volta, per quanto attiene le partecipazioni indirette detenute dalla stessa per conto della Regione, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, FINAOSTA S.p.A. esercita il controllo analogo sulle società classificate "in house" dal socio.
- 2) Modalità e termini dell'esercizio del controllo analogo sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente.

#### **TITOLO VI: Disposizioni finali**

#### **Art. 29**

##### **Incompatibilità**

- 1) Salve le altre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non possono ricoprire cariche in FINAOSTA S.p.A. coloro che abbiano liti pendenti con la medesima; la stessa incompatibilità sussiste qualora detta condizione si verifichi nel coniuge, nei parenti, negli affini entro il secondo grado.
- 2) Non possono parimenti ricoprire le anzidette cariche coloro che abbiano rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado, con i dipendenti della stessa.

- 3) Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'organo di amministrazione al quale compete di indicare le modalità ed i termini per la sua rimozione. L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

### **Art. 30**

#### **Incompatibilità per il personale**

- 1) Non possono essere assunti come dipendenti di FINAOSTA S.p.A. coloro i quali abbiano rapporto di coniugio ovvero di parentela o affinità entro il secondo grado compreso, con gli Amministratori o i componenti dell'organo di controllo, nonché coloro i quali abbiano partecipazioni in imprese finanziate da FINAOSTA S.p.A., ad eccezione degli interventi a valere sui fondi di rotazione regionali e sulla Gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, anche qualora detta condizione si verifichi nel coniuge, nei parenti o negli affini entro il secondo grado.
- 2) I dipendenti non possono, inoltre, esercitare alcuna professione o commercio o industria, né ricoprire cariche di Amministratori, di componenti di organi di controllo o di Liquidatori di Società od Enti di qualsiasi natura, se non designati dall'organo di amministrazione, o da esso autorizzati. Gli emolumenti da corrispondere al personale di FINAOSTA S.p.A. dalle Società e dagli Enti presso i quali gli stessi ricoprono cariche a seguito di designazione da parte dell'organo di amministrazione, sono direttamente versati a FINAOSTA S.p.A..

### **Art. 31**

#### **Divieto di incarichi**

- 1) Non possono essere affidati incarichi di consulenza di qualunque genere a persone che abbiano liti pendenti con FINAOSTA S.p.A..

### **Art. 32**

#### **Scioglimento e liquidazione**

- 1) In caso di scioglimento di FINAOSTA S.p.A., l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

### **Art. 33**

#### **Arbitrato**

- 1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il socio, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita ad un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal presidente dell'Ordine dei commercialisti di Aosta e uno nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, i quali dovranno provvedere alla nomina del terzo arbitro fra gli iscritti agli Ordini professionali di cui sopra, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Aosta su istanza effettuata dalla parte più diligente.

- 2) La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.
- 3) Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 4) La decisione del Collegio arbitrale sarà pronunciata secondo diritto e avrà natura di sentenza tra le parti.
- 5) Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

#### **Art. 34**

##### **Foro competente**

- 1) Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

#### **Art. 35**

##### **Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea**

- 1) Tutti gli interventi di FINAOSTA S.p.A., in gestione ordinaria o speciale, saranno effettuati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

#### **Art. 36**

##### **Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

- 1) FINAOSTA S.p.A. deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

#### **Art. 37**

### **Norma di rinvio**

- 1) Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.